GLI STATUTI PEL GIUOCO DEL TAVOLAZZO IN VILLANOVA D'ASTI (1780)

La riscoperta degli "Statuti pel giuoco del tavolazzo in Villanova d'Asti" avviene nel luglio del 2020 e permette di riportare alla luce una pagina importante della storia di Villanova. Il "giuoco" è un antenato del tiro a segno. L'arma in mano ai partecipanti era un grande fucile, l'archibugio, ingombrante e da caricare con grande perizia. Non doveva essere semplice centrare il bersaglio detto "tavolazzo", visto che si tirava sulla lunga distanza.

Al di là degli aspetti tecnici è curioso tutto il mondo che a Villanova, come in altre parti d'Italia, girava attorno a questo torneo. La gara era gestita da una Compagnia come quella che oggi organizza la nostra festa patronale. In effetti quella del "tavolazzo" era una sorta di festa che si svolgeva per 15 giorni, non consecutivi, dopo il 5 di agosto. I proventi andavano in beneficenza e i tiratori indossavano una casacca e potevano arrivare dai paesi vicini.

La riscoperta di questo testo, presso un antiquario piemontese, è stata davvero emozionante, il regolamento non è un "copia e incolla" da altri statuti – come quello di Poirino stampato due anni prima - ma uno scritto specifico che rivela particolari storici inediti.

Spero che la pubblicazione del testo originale possa interessare i cittadini villanovesi ed essere occasione per approfondimenti e ricerche da parte degli storici locali. Inoltre questa scoperta trasmette nuova linfa alla visione di Villanova d'Asti come centro culturale e turistico.

Il testo nell'italiano del '700 è di facile lettura ed è consegnato ai nostri occhi.

Max Ponte
Villanova d'Asti, 31 luglio 2020

STATUTI
PEL GIUOCO
DEL
TAVOLAZZO
IN VILLANOVA D' ASTI.

VITTORIO AMEDEO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOJA DI MONFERRATO, PRINCIPE DI PIEMONTE ec.

Il Medico Giorgio Antonio Astesano del luogo di Villanova d' Asti nella qualità di Rettore della Compagnia eretta sotto il titolo della beatissima Vergine detta della Neve nella Chiesa Parrocchiale di detto Luogo, cui con Regie Patenti delli 3. agosto 1736. venne già accordato il permesso di ripigliare sotto la sua direzione l' esercizio, pendenti giorni otto, del giuoco dell' Archibuso per convertirne l' utile a beneficio della Cappella della stessa Compagnia, ci ha esposto, che non ostante siasi nell' anno 1778. concesso alla medesima d' ordine nostro il prolungo di detto Giuoco per giorni quattro, purchè si osservassero le cautele prescritte in dette Regie Patenti, non le è tuttavia riuscito, a causa della brevità del tempo, e scarsezza de' giuocatori, di ricavare dall' esercizio del giuoco suddetto di che poter supplire alle premurose riparazioni di detta Cappella, e provvista delle necessarie suppellettili, ed avendoci supplicati di volerle accordare un nuovo prolungo

di tre giorni, con approvare gli umiliatici Statuti, ci siamo benignamente degnati di aderire alla fattaci dimanda per agevolare alla detta Compagnia il mezzo di supplire alle spese, che per quanto sovra si richiedono; epperò colle presenti di nostra certa scienza, ed autorità Regia, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo accordato, ed accordiamo alla suddetta Compagnia della beatissima Vergine della Neve un nuovo prolungo per tre giorni del giuoco dell' Archibuso da tenersi così in tutto pendenti giorni quindici sotto l' osservanza delle regole portate dalli quì uniti Capitoli visati dall' infrascritto nostro Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari interni, con ciò però, che tale giuoco non si tenga in tempo de' Divini Uffizj, che si stabilisca in sito, e modo, che non possa esser di nocumento alcuno, che vi assista sempre il Giudice, o Luogotenente, che terminato si depongano da tutti le armi, e l' utile da ricavarsene, detratte le spese, sia esattamente impiegato per le riparazioni, e provvista delle decenti suppellettili di detta Cappella, al qual effetto mandiamo al suddetto Giudice di far procedere annualmente al conto dell' utile ricavato, ed invigilare all' adempimento del prescrittone uso, ed all' osservanza delle apposte condizioni, come altresì a chiun-

que

que sia spediente di osservare, e far osservare le presenti; che tale è nostra mente. Dat. in Moncalieri li ventiuno del mese di luglio l'anno del Signore mille settecento ottanta, e del Regno nostro l'ottavo.

V. AMEDEO.

V. Lanfranchi.
V. Derossi di Tonengo.
V. Di Cravanzana.

Corte.

STATUTI
PEL GIUOCO DEL TAVOLAZZO
DI VILLANOVA D' ASTI.

I.

Il giuoco del tavolazzo sarà diretto secondo il solito, dalli direttori della Cappella della beatissima Vergine, detta della Neve, eretta nella Chiesa maggiore di Villanova.

E siccome essa Compagnia continuerà ad aver il carico d' ogni spesa per l' esercizio della medesima comprensivamente ai premj da distribuirsi ai vincitori; così seguiterà ad aver l'utile, che se ne ricaverà, per convertirlo in usi pii.

II.

Il giuoco comincierà il primo giorno festivo, od il primo mercato dopo il giorno della festività della beatissima Vergine della Neve, che cade li cinque del mese d' agosto, e continuerà per giorni quindici successivi di festa, o di mercato per la maggior concorrenza di popolo, e quando alcuna contrarietà di tempo lo persuadesse.

III.

Il tavolazzo avrà di diametro oncie quattro liprande; e la distanza d' esso dal sito, dove si tira, sarà di trabucchi Piemontesi trentotto e mezzo in trentanove.

IV.

Starà esposto tutta la giornata, vale a dire dalle ore dodici d' Italia sino alle ore ventiquattro, eccettuato ne' giorni festivi il tempo de' Divini uffizj.

Ed ogni sera suonate le ore ventiquattro, si leverà dal giuoco, e si porterà nel sito, che verrà perciò destinato dall' Ufficio della Giudicatura.

V.

Si terrà un libro, in cui si registrerà il nome di coloro, che vorranno giuocare, il danaro, che da' giuocatori verrà esposto, e li colpi, che si saranno fatti.

VI.

Si eleggeranno ogni anno dal Giudice uno, o due mastri di ragione, i quali decideranno le questioni, che potessero insorgere, riguardo al giuoco.

VII.

Sarà lecito a chicchessia di far tirare a suo nome da altra persona, purchè prima di tirare si manifesti a nome, e per conto di chi si fa lo sparo.

Chiun-

VIII.

Chiunque vorrà giuocare, o far giuocare, pagherà anticipatamente soldi venti, mediante i quali potrà tirare tre colpi solamente, e riceverà la divisa del giuoco, detta livrea, fuorchè si trattasse di partite di giuocatori forestiere, che sogliono esser distinte colla livrea loro propria.

Chi vorrà poi tirare maggior numero di colpi, dovrà per ciascuno pagare anche anticipatamente soldi cinque, se la compagnia gli somministrerà la munizione per il tiro, ed altrimenti sarà ristretto alla metà.

IX.

L' archibuso ordinario a miccia sarà somministrato dalla compagnia; i giuocatori potranno però usar l' archibuso lor proprio, eziandio a pietra; ma in ogni caso non potrà esser di maggior calibro, che d' un' oncia di palla, nè si potrà mirare col canocchiale.

X.

Commettendosi qualche frode nel caricarlo, con mettervisi due palle, o simili, il colpo sarà nullo.

XI.

Niuno potrà scaricare l' archibuso senza prima aver gridato distintamente *gara*, sotto pena di nullità del colpo.

Nell'

X I I.

Nell' atto della scarica dell' archibuso dovrà ciascun giuocatore essere in piedi, non appoggiare nè la persona, nè l' archibuso a qualsivoglia sostegno, nè aver canna, spada, sciabla, stivali duri, o speroni, sotto pena di nullità del colpo.

X I I I.

Dovrà inoltre, sotto la stessa pena tener le braccia aperte, in modo, che il pugno possa passare sotto l' ascella, e la mano, la quale sostiene l' archibuso, si trovi fuori del serpentino.

X I V.

Se l' archibuso non provvisto dalla compagnia, non si scaricasse, potrà il giuocatore ritentare il tiro sino a tre volte, e non più, con che si conterà come se la scarica fosse seguita.

X V.

I colpi nel tavolazzo si marcheranno, secondo il solito, con una caviglia, nella quale sarà inserto un biglietto col nome di chi gli ha fatti.

X V I.

Se il colpo toccasse il chiodo, col quale si trova segnato il centro del tavolazzo, non si pianterà alcuna caviglia, ma si scriverà il nome del giuocatore sovra il tavolazzo medesimo a canto al colpo fatto.

Tro-

X V I I.

Trovandosi nel tavolazzo tre, o più caviglie così vicine, che venendo una palla a colpire fra esse, potesse pregiudicare ai colpi già fatti, in tal caso si cambierà il tavolazzo, come si farà pure, allorchè un colpo avrà offeso, o toccato il chiodo sopradetto, o quando arriveranno a ventiquattro le caviglie piantate in un tavolazzo.

X V I I I.

Se dopo aver colpito un giuocatore nel tavolazzo si trovassero due colpi non marcati colla caviglia, sarà in sua facoltà l' attribuirsi il migliore.

X I X.

Nel tempo del giuoco non sarà lecito a chicchessia il tirare verso il tavolazzo alcun colpo a titolo di prova, o divertimento.

X X.

Nell' ultimo giorno del giuoco, suonate le ore ventitre, non si tireranno più, che quattro colpi, e questi saranno a conto, e beneficio della cappella della beatissima Vergine della Neve.

X X I.

Dopo ciò si porterà il tavolazzo nel sito, come sovra destinato, dove saranno pure gli altri tavolazzi stati levati dal giuoco.

Quivi

Quivi con l' assistenza de' mastri di ragione si riconosceranno i colpi più segnalati, ed a chi avrà fatto i sette primi, si pagheranno gradatamente i premj seguenti.

Il primo premio sarà	.	di lire sessanta.
Il secondo	. . .	di lire quaranta.
Il terzo	. . .	di lire trenta.
Il quarto	. . .	di lire venti.
Il quinto	. . .	di lire quindici.
Il sesto	. . .	di lire dieci.
Il settimo	. . .	di lire cinque.

XXII.

Il giuocatore, che avendo il colpo più distinto in qualche tavolazzo, desidererà di ritirarlo, pagherà alla compagnia una ricognizione di lire tre.

Torino li venti luglio mille settecento ottanta.

V. CORTE *d' ordine di* S. M.

NELLA STAMPERIA REALE DI TORINO.

MDCCLXXX.